



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 16/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1801

Cont. n. 939/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. REGIONE PUGLIA/ Comune di Martina Franca - Commissario ad acta+altri. Proposizione ricorso. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dalle sigg.re D.I.A, D.I.G. e L.C., ai sensi dell'art.21-bis L.1034/1971, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione Comunale di Martina Franca sull'obbligo, statuito con sentenze n.1545/2000 del TAR Lecce e n.434/2009 del Consiglio di Stato, di ritipizzare alcune aree oggetto di vincoli espropriativi decaduti, il TAR Lecce con sentenza n.2651/2010 ha dichiarato l'inadempimento del Comune di Martina Franca ed ha nominato all'uopo il Commissario ad acta nella persona del Dirigente p.t. del Settore Urbanistico del Comune di Francavilla Fontana.
- Il Commissario ad acta ha adottato le deliberazioni n.1 del 9/3/2011 e n.1-bis del 15/4/2011, con cui ha ritipizzato in variante al PRG le aree di causa, e successivamente, senza rimettere al Servizio Urbanistica Regionale, per gli adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 L.R. n.56/1980, ha pure provveduto direttamente alla definitiva approvazione della variante con delibera n.2 del 9/9/2011.
- Con nota prot. n.6409 del 21/6/2012, il Servizio Urbanistica Regionale ha rappresentato motivi di illegittimità della delibera commissariale n.2/2011 in relazione al procedimento esperito, per non aver inviato la proposta variante agli uffici regionali, come previsto dalla legge regionale urbanistica e come statuito dalle sentenze del TAR Lecce n.1545/2000 e del Consiglio di Stato n. 434/2009, sicchè ha fatto presente l'opportunità di proporre ricorso.
- In conseguenza, data l'importanza della questione e degli interessi pubblici coinvolti, si è ravvisata l'opportunità di proporre dinanzi al TAR Lecce ricorso per ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato e di inadempimento all'obbligo di concludere il procedimento di ritipizzazione mediante invio della variante presso i competenti uffici regionali, nonché la condanna alla conclusione del procedimento.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre il ricorso di cui innanzi.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre la lite di cui trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre il ricorso meglio descritto in narrativa dinanzi al TAR Puglia Sede Lecce, in relazione al contenzioso di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola